

SICUREZZA SUL LAVORO TUTELA DEI TERZI PRESENTI

GIOVANNI MAGLIARO

Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività ma sono stabilite anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che, ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verificano a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale. Tale legame ricorre purché la presenza del soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante. La configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Infatti il rispetto di tali norme è imposto pure quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di "lavoro". In conclusione sul titolare dell'impresa grava non solo un obbligo specifico di garantire la sicurezza sul lavoro rivolto al personale dipendente bensì una ulteriore obbligazione di garanzia verso chiunque venga a contatto o si trovi ad operare nel campo funzionale dell'imprenditore.

Con la sentenza n. 1999 del 20 gennaio 2020 la Corte di Cassazione ritorna sul tema degli obblighi di prevenzione contro gli infortuni muovendo dal quesito se siffatti obblighi siano diretti alla salvaguardia del solo personale assunto dal titolare dell'impresa ovvero anche di chi si trovi impegnato nel medesimo ambiente lavorativo pur se estraneo alla suddetta organizzazione.

Prima il Tribunale di Salerno poi la Corte d'Appello di questa città avevano preso in esame il caso di un grave infortunio conclusosi con la morte del lavoratore. Questi si era posto alla guida di un carrello elevatore senza indossare la cintura di sicurezza e senza rispettare le direttive emergenti dal manuale di istruzione dei macchinari e in particolare senza rispettare la segnaletica approfittando che i mezzi erano incustoditi. La vittima era alle dipendenze di una ditta diversa incaricata del trasporto della merce ma non della sua movimentazione con i carrelli all'interno di quello stabilimento.

La Corte d'Appello ha ritenuto che il legale rappresentante della ditta che si occupava della movimentazione merci fosse responsabile di una colpa generica ma che non si potesse configurare una posizione di garanzia in capo all'imputato nei confronti della vittima sull'assunto che questa era ben consapevole dei suoi limiti e avrebbe dovuto limitarsi al trasporto e non anche allo scarico delle merci.

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza ed ha ribadito un principio molto chiaro. Il datore di lavoro che, con una propria condotta, abbia determinato l'insorgere di una fonte di pericolo è titolare di una posizione di garanzia inerente ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti ma anche ai terzi che si trovino presso le strutture aziendali.

Le norme applicative della disciplina antinfortunistica trascendono, secondo la Cassazione, dal ristretto contesto lavorativo ma abbracciano una interpretazione di natura oggettiva più ampia riferibile alla nozione di "esposizione al rischio". Lo spettro applicativo della normativa sulla prevenzione si espande sulla base di un principio garantistico in favore di tutti coloro che, sebbene siano formalmente estranei all'organizzazione aziendale in ragione delle più diverse dinamiche, risultino interessati dal perimetro del rischio di un medesimo ciclo produttivo. Sempre che l'accesso a detto perimetro sia dettato da una ragione legittima.

